

REGOLAMENTO

T. O. S. A. P.

INDICE

- TITOLO I

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Classe del Comune	pag. 3
Art. 3 - Oggetto della tassa	pag. 3
Art. 4 - Autorizzazione e concessione di occupazione	pag. 4
Art. 5 - Occupazioni d'urgenza	pag. 4
Art. 6 - Domanda di occupazione	pag. 4
Art. 7 - Pronuncia sulla domanda	pag. 5
Art. 8 - Contenuto dell'atto di concessione o di autorizzazione	pag. 5
Art. 9 - Durata dell'occupazione	pag. 6
Art. 10 - Esposizione di merce	pag. 7
Art. 11 - Ambulanti itineranti	pag. 7
Art. 12 - Esecuzione di lavori e di opere	pag. 7
Art. 13 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	pag. 7
Art. 14 - Autorizzazione ai lavori	pag. 8
Art. 15 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.	pag. 8
Art. 16 - Occupazioni con tende e tendoni occupazioni in angolo	pag. 8
Art. 17 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio	pag. 8
Art. 18 - Obblighi dei concessionari	pag. 9
Art. 19 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.	pag. 9
Art. 20 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione....	pag. 10
Art. 21 - Rinnovo	pag. 10
Art. 22 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 10
Art. 23 - Aree demaniali in concessione al Comune	pag. 11

- TITOLO II

Art. 24 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ..	pag. 11
Art. 25 - Riduzione tariffaria per categoria	pag. 12
Art. 26 - Categorie	pag. 12
Art. 27 - Tariffe per le occupazioni permanenti	pag. 12
Art. 28 - Tariffe per le occupazioni temporanee	pag. 14

- TITOLO III

Art. 29 - Applicazione ed esenzione della tassa	pag. 17
Art. 30 - Sanzioni	pag. 17
Art. 31 - Norme finali	pag. 17
Art. 32 - Tariffe transitorie per il 1994	pag. 18
Art. 33 - Entrata in vigore.....	pag. 18

- ELENCO DI CLASSIFICAZIONE, DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

- 1^ Categoria - Mondolfo	pag. 19
- 2^ Categoria - Mondolfo	pag. 20
- 3^ Categoria - Mondolfo	pag. 22
- 1^ Categoria - Marotta	pag. 23
- 2^ Categoria - Marotta	pag. 24
- 3^ Categoria - Marotta	pag. 26

TITOLO I

ART. 1

OGGETTO

1. - Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Mondolfo, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del D.L.vo 15 Novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del D.L.vo 28 Dicembre 1993 n. 566.

ART. 2

CLASSE DEL COMUNE

1. - Il Comune di Mondolfo, con popolazione residente al 31/12/1992 pari a n. 10.513= abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i Comuni classificati nella classe IV [art. 43 D.L.vo 507/93].

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

1. - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. - Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività [dicatio ad patriam] da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. - Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. - È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché, lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale.
2. - Per le occupazioni permanenti viene rilasciata "la concessione" di suolo pubblico mentre per quelle temporanee viene rilasciata "l'autorizzazione" ad occupare il suolo pubblico.

ART. 5

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. - Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata eccezionalmente dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio o autorizzativo, che viene rilasciato a sanatoria.
2. - In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione o l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma e comunque non oltre due giorni dall'avvenuta occupazione.

ART. 6

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio deve farne apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, e' quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. - La domanda deve contenere:
 - a] l'indicazione delle generalita' , della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b] l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c] l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalita' d'uso;
 - d] la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e] la sottoscrizione dell'impengo a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
3. - La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente e' tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. - Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. - Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea di oltre 200 mq. di suolo pubblico e' subordinata al versamento di un deposito cauzionale, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale, dell'importo di Euro 500,00.
6. - Il deposito cauzionale di cui al precedente comma, viene trattenuto dall'Ente concessionario in caso di violazione dell'art. 18 del presente Regolamento.

ART. 7

PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. - Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate

al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unita' organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento stesso, nonche' le altre notizie relative previste dalla Legge n. 241/90. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione per l'occupazione, l'autorita' competente provvede entro i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo.

2. - In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione e' quello stabilito dalla Legge 7/8/1990, n. 241.
3. - In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 8

CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. - Nell'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico sono indicate:
la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonche' le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
2. - La concessione viene sempre accordata:
a] a termine;
b] senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c] con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
d] con facolta' da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
3. - Resta a carico del concessioanrio ogni responsabilita' per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
4. - Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avra' l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fissera' l'Amministrazione Comunale.
5. - Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada [D.L.vo N. 285/92] e' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione [D.P.R. 495/92], e in ogni caso l'obbligatorieta' per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 9

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. - Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
a] sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate

a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o di impianti.

b] sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione per la durata non superiore all'anno.

2. - Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, pero' da tassare con tariffa ordinaria, temporanea maggiorata del 20% le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo uguale a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o inferiore all'anno.

ART. 10

ESPOSIZIONE DI MERCE

1. - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitu' di uso pubblico, e' soggetta a concessione comunale. [Vedasi anche il Regolamento Comunale sui mercati, approvato con atto C.C. n. 14 del 5/5/1993].

ART. 11

AMBULANTI ITINERANTI

1. - Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
2. - La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 12

ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrischi, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 13

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. - Per collocare anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, cosi' come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi e simili arredi ornamentali e' necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. - L'autorita' competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualita' dei conduttori, ecc.

ART. 14

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. - Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione e' sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 15

OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.

1. - Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di durata limitata alle 24 ore consecutive.

ART. 16

OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI
OCCUPAZIONI IN ANGOLO

1. - Occupazione con tende e tendoni:
Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, e' richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorita' competente puo' disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. - Occupazioni ad angolo:
Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore. Sono considerate in angolo le occupazioni sino ai cinque metri di distanza dal crocevia o dallo sbocco. Ove l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto di tangenza d'incontro dei due fili di strada.

ART. 17

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. - Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, e' vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. - Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto delle leggi vigenti.
3. - E' facolta' dell'Autorita' competente vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui e' stata autorizzata l'occupazione.

ART. 17 BIS

ACCESSI E PASSI CARRABILI

1. - La tassa e' dovuta, per tutti gli accessi, qualificabili come "passi carrabili", per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto di sosta indiscriminata sull'area dinnanzi agli stessi con apposizione del relativo cartello.
2. - Il passo carrabile sara`, a richiesta dell'interessato, autorizzato ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 285/92. Il rilascio dell'apposito cartello avviene previo pagamento di E. 16,00= (corrispondente alle spese sostenute dall'ufficio) contestualmente al rilascio della relativa autorizzazione.

ART. 18

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. - Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale con divieto di cessione a terzi.
2. - Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. - E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. - Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario e' tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 19

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. - Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a] le reiterate violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
 - b] la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c] l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d] la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e] mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 20

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. - La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e' sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non puo' essere revocata

se non per necessita' di pubblici servizi.

2. - La revoca non da' diritto al pagamento di alcuna indennita' .

ART. 21

RINNOVO

1. - I provvedimenti di concessione di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. - Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. - Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione gia' in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 22

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedere.
2. - Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

ART. 23

AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE AL COMUNE

1. - Le aree demaniali in concessione al Comune possono essere concesse in uso temporaneo ai richiedenti, previa deliberazione della Giunta Comunale, con l'applicazione di un canone di affitto pari all'importo della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche stabilite con il presente Regolamento.

TITOLO II

ART. 24

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. - Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.
2. - Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; per le

occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, oppure in base a tariffe giornaliere.

3. - La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale e' stato suddiviso in tre categorie, secondo il successivo art. 26;
4. - L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale e' stata sentita la Commissione Edilizia, e' allegato a questo regolamento e con esso sara' pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.
5. - In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
6. - La tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalita' e nei termini previsti dalla legge.
7. - Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. La tassa e' dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

ART. 25

RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

1. - Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

cat. 2^ del 30%
cat. 3^ del 70%

ART. 26

CATEGORIE

cat. 1^ Mondolfo Centro
Marotta Centro

cat. 2^ Mondolfo zone limitrofe
Marotta zone limitrofe

cat. 3^ Mondolfo zone periferiche
Marotta zone periferiche

ART. 27

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. - Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area:

OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

cat. 1^ importo L. 43.000=
cat. 2^ " " 30.100=
cat. 3^ " " 12.900=

2. - Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico:
Per ogni metro quadrato e per anno [riduzione al 30%]:
- | | | |
|---------|----|---------|
| cat. 1^ | L. | 12.900= |
| cat. 2^ | " | 9.030= |
| cat. 3^ | " | 3.870= |
3. - Accessi carrabili a raso e non a raso per i quali, a seguito di richiesta ed al successivo rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi:
Per ogni metro quadrato e per anno [riduzione al 25%]:
- | | | |
|---------|----|---------|
| cat. 1^ | L. | 10.750= |
| cat. 2^ | " | 7.525= |
| cat. 3^ | " | 3.225= |
- La superficie da tassare per i "passi carrabili" e per gli accessi si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' di un metro lineare "convenzionale".
4. - Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili sulla base di elementi di carattere oggettivo e, comunque, di fatto non sono utilizzati:
Per ogni metro quadrato e per anno [riduzione al 10%]:
- | | | |
|---------|----|--------|
| cat. 1^ | L. | 4.300= |
| cat. 2^ | " | 3.010= |
| cat. 3^ | " | 1.290= |
5. - Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare e' quella indicata al n. 1.
6. - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti al suolo e collegati alle reti stesse nonche' seggiovie e funivie. La tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare e' la seguente:
Per ogni chilometro lineare o frazione e per anno L. 250.000=.
7. - Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa e' dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000= a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.
8. - Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque chilometri lineari, e' di L. 100.000=. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri e' dovuta una maggiorazione di L. 20.000=.
- 9.- Costruzione, da parte del Comune, di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture dei cavi e degli impianti:
Per ogni chilometro lineare o frazione e per anno L. 250.000=.
Contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie fino al 50% delle spese medesime [da determinarsi con delibera di Giunta Comunale].
- 10.- Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi:
Per ogni apparecchio e per anno:
- | | | |
|---------|----|---------|
| cat. 1^ | L. | 20.000= |
|---------|----|---------|

cat. 2^ " 15.000=
 cat. 3^ " 10.000=

11.- Distributori di carburanti, occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonche' con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

cat. 1^ L. 76.000=
 cat. 2^ " 46.000=
 cat. 3^ " 20.000=

La tassa e' applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000= litri. Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita' .

Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita' , raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' , maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di metri quadrati quattro, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

ART. 28

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. - Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alla tariffa giornaliera, oppure alle ore di occupazione, le seguenti tariffe:

cat. 1^ L. 3.000=
 cat. 2^ " 2.100=
 cat. 3^ " 900=

a] In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui e' classificato il territorio comunale, la tariffa viene cosi' graduata:

CATEGORIA	TASSA GIORNALIERA DI RIFERIMENTO	TASSA ORARIA DI RIFERIMENTO
1^	L.3.000= pari all'importo giornaliero minimo	L. 125,00/h
2^	L.2.100= pari all'importo giornaliero minimo	L. 87,50/h
3^	L. 900= pari all'importo giornaliero minimo	L. 37,50/h

b] Per le occupazioni di un giorno intero e fino a 14 giorni

[tariffa giornaliera minima]:

cat. 1^	L.	3.000=
cat. 2^	"	2.100=
cat. 3^	"	900=

c] Per le occupazioni oltre i 14 giorni interi tariffa giornaliera minima ridotta del 30%:

cat. 1^	L.	2.100=
cat. 2^	"	1.470=
cat. 3^	"	630=

2. - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' quella indicata al punto 1. ridotta al 30%.
 3. - Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa e' quella indicata al numero 1. aumentata del 30%.
 4. - Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui al precedente n. 1. sono ridotte del 50%.
 5. - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al n. 1. e' ridotta dell'80%. Le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati.
 6. - Per le occupazioni temporanee poste in essere per i fini di cui all'art. 46 del D.L.vo n. 507/93, la tariffa di cui al n. 1. e' ridotta del 50%. Le occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
 7. - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata al n. 1. ridotta del 50%.
 8. - Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe indicate al n. 1. sono ridotte del 30%.
 9. - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria indicata al n. 1. e' ridotta dell'80%.
 - 10.- Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti al suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funivie, la tassa complessiva annua e' determinata in misura forfettaria come segue:
 - a] fino ad un chilometro lineare
e di durata non superiore a 30 giorni L. 10.000=
 - b] oltre un chilometro lineare
e di durata non superiore a 30 giorni [+ 50%] " 20.000=
- Le occupazioni di cui alla lettera a] di durata superiore a 30 giorni sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:
- a] fino a 90 giorni [+ 30%] tassa annua L. 13.000=

b] oltre 90 giorni e fino a 180 giorni [+ 50%] tasso annua	"	15.000=
c] di durata superiore a 180 giorni [+ 100%] tasso annua	"	20.000=

Le occupazioni di cui alla lettera b] di durata superiore a 30 giorni sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

a] fino a 90 giorni [+ 30%] tasso annua	L.	26.000=
b] oltre 90 giorni e fino a 180 giorni [+ 50%] tasso annua	L.	30.000=
c] di durata superiore a 180 giorni [+ 100%] tasso annua	L.	40.000=

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante la convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al Km. lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al Km. lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

TITOLO III

ART. 29

APPLICAZIONE ED ESENZIONE DELLA TASSA

1. - Si fa rinvio alle norme di cui agli artt. 38 e 49 del D.L.vo n. 507/93.
2. - In applicazione del comma 1, art. 21 del D.Lgs. 460/97 viene riconosciuta l'esenzione dalla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche nei confronti delle ONLUS.

ART. 30

SANZIONI

1. - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 507/93.
2. - Per le violazioni delle norme concernenti l'occupazione cosi' come disciplinata dal presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalle norme di settore vigenti.

ART. 31

NORME FINALI

1. - Viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa

tassa", approvato con delibera consiliare n. 94 del 31/7/1962 e successive modificazioni nonche' tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ART. 32

TARIFFE TRANSITORIE PER 1994

Art. 56 - 4^ comma

Occupazioni del sottosuolo e sopra suolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' seggiovie e funivie: Tariffa 1993 aumentata del 10% con una tassa minima di L. 50.000=.

Art. 56 - comma 11 bis

Occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.vo n. 507/93 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: Tariffa 1993 aumentata del 50%.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalita' e i tempi stabiliti dagli artt. 45 e 46 della Legge 8/6/1990 n. 142, e comunque entro il 1^ giorno del mese successivo dell'esecutivita' dell'atto deliberativo.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE,

PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1^ CATEGORIA - MONDOLFO

1 - Piazzale	Bartolini
2 - Piazza	Borroni
3 - Via	Cavour
4 - Piazza	M. Del Monaco
5 - Piazza	Don Minzoni
6 - Via	Gramsci
7 - Corso	Della Liberta'
8 - Via	Marconi
9 - Largo	Matteotti
10 - Via	Mazzini
11 - Via	Verdi
12 - Via	Vittorio Veneto *
13 - Via	XX Settembre

* Fino al numero civico 63

2^ CATEGORIA - MONDOLFO

1 - Via	Alessandrini
2 - Via	S. Allende
3 - Via	Amato
4 - Piazza	Battisti

5 - Via	Beato Angelico
6 - Piazza	Bellini
7 - Via	Borgo Ospedaletto
8 - Via	Caruso
9 - Via	F.lli Cervi
10 - Via	F. Coppi
11 - Via	A. Costa
12 - Via	G. D'Arezzo
13 - Via	Del Giardino
14 - Via	E. Fermi
15 - Via	Garibaldi
16 - Via	Genga
17 - Viale	Dell'Industria
18 - Via	Don Milani
19 - Via	Doninzetti
20 - Via	Fano
21 - Via	Fosse Ardeatine
22 - Via	Gigli
23 - Via	Mascagni
24 - Piazzale	Mattatoio
25 - Via	Meroni
26 - Via	Monte Coco
27 - Via	A. Moro
28 - Largo	Neviera
29 - Via	Nuvolari
30 - Via	Occorsio
31 - Piazzale	P. Moretti
32 - Via	P. Moretti
33 - Via	Paganini
34 - Via	Palazzina
35 - Via	Pergolese
36 - Via	Porta Nuova
37 - Via	Puccini
38 - Via	Respighi
39 - Via	Romont
40 - Via	F.lli Rosselli
41 - Via	Rossini
42 - Via	Rotatori
43 - Via	San Giovanni
44 - Via	San Michele
45 - Via	Saragat
46 - Viale	Dello Sport
47 - Via	La Torre
48 - Via	Toscanini
49 - Via	Degli Ulivi
50 - Via	Valcesano
51 - Via	Vandali
52 - Via	Vittorio Veneto *
53 - Via	Vivaldi

* Dal numero civico 63

3^ CATEGORIA - MONDOLFO

1 - Via	Buona Cesta
2 - Via	Del Buzzo
3 - Via	Carestia
4 - Via	Cesanense
5 - Via	Dell'Artigianato
6 - Via	De Gasperi

7 - Via	La Bella
8 - Via	Le Grotte
9 - Via	La Coppa
10 - Via	La Fonte
11 - Via	Mattei
12 - Via	Mengaccio
13 - Via	Molinella
14 - Via	Molino Vecchio
15 - Via	Monteciapellano
16 - Via	Passo di Rango
17 - Via	Rio Maggiore
18 - Via	Rio Vaccaro
19 - Via	San Cristoforo
20 - Via	San Gervasio
21 - Via	Via San Pasquale
22 - Via	San Sebastiano
23 - Via	Santa Vittoria
24 - Via	Degli Sclavini
25 - Via	Le Selve
26 - Via	Del Vallato
27 - Via	Valle del Pozzo
28 - Via	Veterana
29 - Via	Volta

1^ CATEGORIA - MAROTTA

1 - Via	Ariosto
2 - Viale	Carducci
3 - Viale	C. Colombo *
4 - Viale	Europa
5 - Via	Giovanni XXIII
6 - Piazza	Kennedy
7 - Via	Litoranea **
8 - Via	Manzoni
9 - Via	Molise
10 - Via	Parini
11 - Viale	Delle Province
12 - Viale	Delle Regioni
13 - Viale	Della Repubblica
14 - Via	Della Resistenza
15 - Piazza	Roma
16 - Via	Spontini
17 - Piazzale	Della Stazione
18 - Via	Tasso
19 - Via	Togliatti

* Da Via Esino al civico 137

** Da Via Vecchia Osteria al civico 226 [Via Togliatti]

2 ^ CATEGORIA - MAROTTA

1 - Via	Abruzzi
2 - Via	Ancona
3 - Viale	Degli Astronauti
4 - Via	Bari
5 - Via	Basilicata
6 - Via	Bologna
7 - Via	Botticelli

8 - Via	Bramante
9 - Via	Brodolini
10 - Via	Bruno Buozzi
11 - Via	Calabria
12 - Via	Campania
13 - Via	Caravaggio
14 - Via	Cimabue
15 - Via	C. Colombo *
16 - Via	Due Giugno
17 - Via	Emilia
18 - Via	Firenze
19 - Via	Foscolo
20 - Via	Friuli
21 - Via	Gagarin
22 - Via	Genova
23 - Via	Giotto
24 - Via	Giove
25 - Via	Goldoni
26 - Via	Indipendenza
27 - Via	Lazio
28 - Via	Liguria
29 - Via	Litoranea **
30 - Via	Lombardia
31 - Via	Mantegna
32 - Via	Marche
33 - Via	Marte
34 - Via	Masaccio
35 - Via	Mercurio
36 - Via	Michelangelo
37 - Via	Milano
38 - Via	Monte Grappa
39 - Via	Morandi
40 - Via	Napoli
41 - Via	Nettuno
42 - Piazzale	8 Marzo
43 - Via	Palermo
44 - Via	Perugia
45 - Via	Piemonte
46 - Via	1^ Maggio
47 - Via	Puglie
48 - Via	IV Novembre
49 - Via	Raffaello
50 - Via	Salerno
51 - Via	Salvemini
52 - Via	Sardegna
53 - Via	Saturno
54 - Via	Sicilia
55 - Via	Terni
56 - Via	Tiepolo
57 - Via	Tintoretto
58 - Via	Tiziano
59 - Via	Torino
60 - Via	Toscana
61 - Via	Trentino
62 - Via	Umbria
63 - Via	Valle D'Aosta
64 - Via	Vecchia Osteria
65 - Via	Venere
66 - Via	Verga
67 - Via	XXV Aprile
68 - Via	XXIII Settembre

* dal civico 137 a Via U. Foscolo
** dal civico 226 [Via Togliatti] al Ponte Cesano

3^ CATEGORIA - MAROTTA

1 - Via	Bastia
2 - Via	Della Campanella
3 - Via	Clementina
4 - Via	San Lorenzo
5 - Via	Sant'Irene
6 - Via	Sterpettine
7 - Via	Della Tombolina

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO

- Approvato con delibera consiliare n. 35 del 29/04/1994, esaminata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 24/05/1994 n. 2830 di prot.,
- Pubblicato all'Albo Pretorio dall'11/5/1994 al 26/5/1994,
- Modificato con delibera consiliare n. 23 del 27/02/1996, esaminata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 29/03/1996, n. 6542/96 di prot.,
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/03/1996 al 03/04/1996,
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 09/04/1996 al 24/04/1996,
- Modificato con delibera consiliare n. 39 del 30/03/2000, esaminata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta dell'11/04/2000, n. 1375/2000 di prot.,
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 05/04/2000 al 20/04/2000,
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 21/04/2000 al 06/05/2000,
- Modificato con delibera consiliare n. 7 del 27/03/2003, esecutiva ai sensi di legge,
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 24/04/2003 al 09/05/2003,
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 10/05/2003 al 25/05/2003,
- Modificato con delibera consiliare n. 12 del 29/03/2004, esecutiva ai sensi di legge,
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/04/2004 al 03/05/2004,
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 04/05/2004 al 19/05/2004,
- Modificato con delibera consiliare n. 29 del 28/03/2007, esecutiva ai sensi di legge,
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 20/04/2007 al 05/05/2007,
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 07/05/2007 al 22/05/2007.